

PROVE INVALSI

COSA NON POSSONO FARE I DIRIGENTI SCOLASTICI

...e come, invece, vengono scaricati dal MIUR

- *anche in presenza di una delibera di adesione del Collegio alle prove INVALSI e tanto più in assenza di essa o con delibera contraria;*
- *anche se la scuola e/o le classi fossero considerate "scuola campione".*

Ogni docente ha predisposto una programmazione costruita sul principio della libertà di insegnamento, garantito dall'art. 33 della Costituzione Italiana; tale programmazione può essere modificata solo e soltanto con il consenso del docente e, pertanto, il dirigente scolastico:

- 1) non può cambiare la programmazione giornaliera di un docente senza il suo consenso;
- 2) non può obbligare l'insegnante di classe a svolgere e/o assistere alle prove INVALSI;
- 3) non può spostare un docente da una classe all'altra con la finalità di effettuare le prove;
- 4) non può cambiare l'orario dei docenti;
- 5) non può spostare gli alunni di una classe fuori dalla loro aula senza il consenso dell'insegnante di classe al quale, secondo l'assegnazione formale e l'orario delle lezioni definito all'inizio dell'anno, ha affidato la responsabilità della stessa;
- 6) non può imporre nella classe di un docente che non intende collaborare con l'INVALSI, la presenza di un altro docente o personale esterno che "somministri" le prove;
- 7) non può obbligare alla correzione degli elaborati durante l'orario di servizio (comprese le ore di programmazione settimanale alle elementari).

Eventuali ordini di servizio su questi argomenti si configurano non solo illegittimi ma riteniamo addirittura ILLEGALI in quanto istigherebbero ad un reato (interruzione di pubblico servizio).

In Italia non esiste il lavoro straordinario obbligatorio; pertanto il dirigente:

- 8) non può convocare i docenti per riunioni preparatorie alle prove INVALSI, a meno che tali riunioni non siano state previste nel Piano Annuale delle attività (e dunque deliberate dal Collegio Docenti di inizio anno), l'attività INVALSI sia stata deliberata in Collegio dei Docenti, sia stata inserita nel Contratto d'Istituto, ed infine (solo se sono stati rispettati i precedenti passaggi), ove vi sia la disponibilità dei singoli insegnanti;

- 9) non può obbligare alla correzione degli elaborati fuori dall'orario di servizio;
- 10) non può obbligare il personale della segreteria alla tabulazione dei risultati.

Infine, il dirigente:

- 11) Non può retribuire con il FIS attività aggiuntive legate alle prove INVALSI: tutte le attività aggiuntive pagate con il FIS devono essere deliberate dal Collegio Docenti.

* * *

Come sapete nelle ultime settimane centinaia di Collegi dei Docenti hanno deliberato di NON aderire e di NON essere disposti a collaborare all'effettuazione dei Quiz INVALSI.

Nella quasi totalità di tali Istituti Scolastici i Collegi si sono riuniti solo a seguito della raccolta di almeno un terzo delle firme dei componenti, sulla base della normativa vigente.

Molti DS hanno tentato di non convocare i Collegi ma, lo scorso 20 aprile 2011, il TAR della Sardegna ha **ACCOLTO** la richiesta di **SOSPENSIVA** del provvedimento di una Dirigente Scolastica di Nuoro con il quale non veniva inserito il punto INVALSI all'OdG di un Collegio già convocato, ritenendo (erroneamente) che i QUIZ INVALSI siano obbligatori, nonostante la formale richiesta presentata da oltre un terzo dei componenti del Collegio, come specificatamente previsto dalla normativa vigente (art. 7, comma 4 del D.L.vo n° 297/1994 - Testo Unico Istruzione). La DS aveva poi in Collegio vietato ad un'insegnante di leggere integralmente e mettere in votazione la mozione contro l'INVALSI. IL TAR Sardegna ha **ACCOLTO** integralmente le nostre ragioni ed ha **SOSPESO** il provvedimento della DS imponendo alla stessa di disporre **la convocazione del Collegio dei Docenti entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e fissando la data della riunione entro il mese di aprile in corso.** Il Tribunale ha argomentato la decisione considerando che *"ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 297/1994, la richiesta presentata da almeno un terzo dei docenti fa sorgere l'obbligo, per il preside o il direttore didattico, di convocare il collegio dei docenti; Tenuto conto che la norma, in conformità a principi consolidati in materia di funzionamento degli organi collegiali, presuppone che, insieme alla richiesta di convocare il collegio, siano indicati gli argomenti di discussione, essendo evidente che la riunione è sempre finalizzata alla discussione di argomenti posti all'o.d.g.; per cui all'obbligo di convocare il collegio dei docenti si accompagna l'obbligo di inserire all'o.d.g. gli argomenti indicati dai richiedenti; considerato, infine, che l'eventuale incompetenza del collegio dei docenti a deliberare sull'oggetto indicato dai ricorrenti è questione che potrà essere esaminata nella detta riunione, e potrà eventualmente costituire motivo di rigetto della mozione presentata dagli stessi, ma non può ritenersi ragione preclusiva alla convocazione dell'organo collegiale"*.

Quindi la DS, e qualunque dirigente scolastico di Istituti italiani, sono obbligati a convocare il Collegio con il punto all'OdG richiesto e lo devono fare entro i tempi ordinari previsti per la convocazione degli organi collegiali della scuola (cinque giorni prima) ed il Collegio valuterà nella propria autonomia se accogliere o meno eventuali mozioni presentate sul punto in discussione.

Si noti, oltretutto, che anche nelle situazioni, residuali, in cui sia stata deliberata l'adesione alle prove INVALSI in Collegio dei Docenti, comunque, anche il singolo insegnante che non condivide le scelte del Collegio, può far inserire una propria motivata e contraria *"opzione minoritaria"* (art. 3 comma 2 DPR 275/1999), con la quale impedire il proprio coinvolgimento nella somministrazione/correzione delle prove Invalsi.

Ricordiamo altresì, che qualsiasi modifica del POF deve essere anche adottata, con deliberazione formale, dal Consiglio di Circolo o d'Istituto.

Invece, diversi DS stanno negando ai Collegi dei Docenti, convocati per discutere sull'adesione alle prove INVALSI, la possibilità di deliberare su tale argomento e tale attività è gravemente lesiva delle prerogative dell'Organo Collegiale. Stiamo procedendo ad inviare formali diffide e valutando possibili denunce penali, per il reato di ABUSO d'UFFICIO, contro i Dirigenti Scolastici che non consentono al Collegio dei Docenti di deliberare.

CODICE PENALE

art. 323. - (Abuso d'ufficio).

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

La stessa nota del MIUR del 20 aprile 2011 (a firma della dott.ssa Carmela Palumbo), afferma, comunque, che le attività di rilevazione INVALSI sono attività aggiuntive per i docenti (sia la cosiddetta somministrazione dei test che la loro correzione) e che tali attività debbano essere inserite all'interno del Piano Annuale delle Attività, ovviamente con delibera del Collegio dei Docenti. Poi, contraddittoriamente, afferma però che le delibere di NON adesione alle prove da parte dei Collegi sarebbero *IMPROPRIE*, con l'uso di una “spiritosissima” locuzione che giuridicamente non ha alcuna rilevanza.

Insomma, la sconfessione totale della linea portata avanti da tanti (troppi) Dirigenti Scolastici i quali avevano pensato di avere una totale copertura da parte del MIUR e che, invece, vengono bellamente scaricati.

A questo punto riteniamo che i Dirigenti Scolastici debbano valutare attentamente i propri comportamenti, sulla base della normativa **realmente** vigente, anche per quanto deciso dal TAR della Sardegna.

Noi COBAS abbiamo sempre avversato l'Autonomia Scolastica per come è stata introdotta nell'ordinamento italiano e abbiamo sempre ritenuto (e continuiamo a ritenere) che sia una "falsa autonomia della miseria" poiché le scuole non hanno alcuna possibilità di agire realmente "in autonomia" ma devono esclusivamente gestire quanto dall'alto gli viene elargito in termini di personale, classi, fondi disponibili, etc..

Però prendiamo atto che questa è la normativa oggi in vigore (e continuiamo e continueremo a lottare perché venga profondamente modificata e magari spazzata via) che prevede un sistema istituzionale di scuole autonome con autonomia di rango Costituzionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (come da modifica del Titolo quinto della seconda parte), con organi che le Governano (collegiali e monocratici, ciascuno con le sue competenze).

In tale quadro il Collegio Docenti è Organo Collegiale, le cui competenze sono definite sia nel D.L.vo n° 297/1994 che nel CCNL Scuola, ed il Dirigente Scolastico è organo monocratico (dirigente apicale dell'Amministrazione), che esercita le sue funzioni ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L.vo 165/2001 il quale afferma che:

*“...**Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici**, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane...”.*

Alla luce di tale quadro normativo riteniamo che tutte le attività di mancata convocazione dei Collegi, in particolare con la richiesta corredata dalle firme necessarie, la negazione della possibilità di deliberare in Collegio sul punto INVALSI, l'emissione di Ordini di Servizio sulle stesse prove INVALSI, non siano solo illegittime ma rilevino, come già accennato, palesi profili di illegalità e, quindi, di possibile violazione della legge penale.

In particolare disporre ordini di servizio per lo svolgimento dei test INVALSI, magari allontanando dalla propria classe l'insegnante in servizio, in assenza di delibera del Collegio dei Docenti e di formale accettazione dei docenti coinvolti, può rilevare profili penali poiché riteniamo che possa commettersi una vera e propria **interruzione di Pubblico Servizio**.

Per tale ragione chiediamo alle/ai colleghe/i di **non ottemperare ad eventuali ordini di servizio illegittimi ed illegali, anche se reiterati, dei Dirigenti Scolastici e non abbandonare lo svolgimento delle attività didattiche programmate nelle classi loro affidate** nei giorni nei quali secondo l'INVALSI si dovrebbero svolgere i quiz.

Pensiamo che le/i docenti abbiano l'assoluto diritto/dovere di non ottemperare a tali ordini di servizio poiché riteniamo che le/gli venga richiesto di abbandonare il proprio lavoro ed essere, in tal modo, corresponsabili di una possibile interruzione di pubblico servizio e, quindi, chiediamo ai colleghi ed alle colleghe una chiara assunzione di responsabilità poiché siamo convinti che il rifiuto di adempiere agli ordini di servizio (ancorché reiterati) sia, a nostro modo di vedere, possibile, legittimo ed auspicabile perché, in questi casi, ci verrebbe richiesto di compiere un vero e proprio reato (interruzione di pubblico servizio).

CODICE PENALE

art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, e’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni. Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.

L'art. 17 del DPR n° 3 del 1957 prevede, in tal caso, che non si abbia alcun obbligo di ottemperare quando le disposizioni chiedano di violare la legge penale.

Art. 17 - Limiti al dovere verso il superiore

*“L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. **L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.***

E’ chiaro che taluni Dirigenti potrebbero instaurare procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che non ottempereranno agli illegittimi ed illegali ordini di servizio (anche se reiterati) e che, in tal caso, avranno tutto il supporto sindacale e legale della nostra Organizzazione al fine di difenderle/i in tutte le sedi.

Ci pare che la nostra proposta sia assolutamente chiara e l’atto finale (ottemperare o meno agli ordini di servizio) spetti soltanto alle/ai colleghe/i senza fraintendimenti e nella chiarezza assoluta degli scenari possibili e dei "problemi" cui potrebbero eventualmente incorrere e contro cui, come detto, forniremo tutta la nostra assistenza..

Noi COBAS riteniamo che questa vicenda sia grave in sé ma vada aldilà dello specifico relativo alle prove INVALSI poiché, qui ed ora, sono in gioco la libertà d’insegnamento, le prerogative del Collegio dei Docenti e la dignità personale e professionale di ciascuna/o di noi.

Infatti, se dovesse prevalere il principio che l’Amministrazione Scolastica, in assenza di alcuna norma che lo preveda, possa impunemente imporre alle scuole ed ai docenti, *manu militari*, tutto ciò che ritiene opportuno, violando le prerogative degli Organi Collegiali e dei suoi componenti, ridicolizzando la libertà d’insegnamento ed, addirittura, “imponendo” alle/ai docenti l’effettuazione di attività aggiuntive in orario di servizio e fuori orario di servizio, da domani potranno chiedere alle scuole, e a noi docenti, qualunque cosa.

Non ci pare che tutto ciò possa essere sopportato e da noi agevolato.

**I Quiz INVALSI non sono obbligatori
Opponiamoci e non ottemperiamo ad illegittimi
ed illegali Ordini di Servizio dei Dirigenti Scolastici**

COBAS - Comitanti di Base della Scuola